

**ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA****Disciplinare di gara**

PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA TRAMITE "RICHIESTA DI OFFERTA" (R.D.O.) AL "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), E COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, NUMERO 50, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER L'AFFIDAMENTO, DI DURATA BIENNALE, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN ALTRO ANNO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO A ROMA, NEL VIALE DEL PARCO MELLINI, NUMERO 84, SEDE DELLA "AMMINISTRAZIONE CENTRALE" DELLO "ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA".

INDICE

Premessa	p. 3
Sezione 1 – Oggetto del servizio	p. 3
Sezione 2 - Requisiti di partecipazione	p. 9
<i>a. Requisiti di idoneità professionale</i>	p. 12
<i>b. Requisiti di capacità economico finanziaria</i>	p.12
<i>c1. Requisiti di capacità tecniche e professionali</i>	p.13
Subappalto	p. 15
Sezione 3 – Modalità di gara delle domande e criteri di ammissibilità delle offerte	
<i>a. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)</i>	p. 16
<i>b. Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l'avvenuto sopralluogo</i>	p.16
<i>c PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPASS</i>	p.17
<i>d. Patto di Integrità</i>	p.17
<i>e. Cauzione provvisoria</i>	p.17
<i>f. Attestazione di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione</i>	p.19
<i>g. Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)</i>	p.19
3.1 Soccorso Istruttorio.....	p.21
3.2 Criterio di aggiudicazione e punteggio complessivo offerta.....	p.22
3.3 Punteggio complessivo dell'Offerta.....	p. 26
Sezione 4 – Informazioni ulteriori	p.28
4.1. Responsabile Unico del Procedimento.....	p.28
4.2. Richieste di chiarimenti.....	p.28
4.3. Obblighi dell'aggiudicatario.....	p.28
4.4. Cauzione definitiva.....	p.31
4.5 Tutela giurisdizionale.....	p.32
4.6. Comunicazioni.....	p.32
4.7 Trattamento dati.....	p.32

Premessa:

Lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" (di seguito denominato "**Amministrazione**") ha indetto una procedura negoziata semplificata, da attivare mediante inoltro di "**Richiesta di Offerta**" ("**RDO**") al "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento del servizio di pulizia del Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84, sede della "**Amministrazione Centrale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".

La durata dell'affidamento è di **ventiquattro mesi, eventualmente prorogabili per altri dodici mesi**.

L'importo complessivo dell'affidamento a base di gara, che comprende, anche la eventuale proroga, ammonta ad **€ 180.000,00 (euro centoottantamila/00)**.

L'importo annuale dell'affidamento a base di gara, che ammonta ad **€ 60.000,00 (euro sessantamila/00)**, è così articolato:

- 1) **€ 58.800,00, importo soggetto a ribasso**, per l'affidamento del servizio di pulizia;
- 2) **€ 1.200,00, importo non soggetto a ribasso**, per gli oneri relativi alla sicurezza ed, in particolare, per gli oneri relativi ai rischi di interferenza.

L'appalto è finanziato con oneri a carico del bilancio dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico e può essere liberamente consultata sul Sito Istituzionale dello "**Istituto**", al seguente indirizzo <http://www.inaf.it/it/home-page-inaf/it/lavora-con-noi/bandi-di-gara>.

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare:

1. il Capitolato Tecnico
2. il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
3. Patto di integrità
4. Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l'avvenuto sopralluogo

Sezione 1. Oggetto del servizio

Il servizio di pulizia del Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del Parco Mellini numero 84, Sede della "**Amministrazione Centrale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", comprende:

- il servizio di pulizia giornaliera, specifica ed accurata;
- la sanificazione periodica;
- la fornitura di materiale igienico di consumo.

A causa della pandemia ancora in atto, provocata dal virus "**COVID-19**", il predetto servizio dovrà essere espletato:

- nel rispetto di tutte le disposizioni normative con le quali il Governo ha adottato una serie di misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica, alle quali si fa espresso rinvio;
- nel rispetto di tutte le direttive impartite dalla Direzione Generale con le note circolari emanate in attuazione delle predette disposizioni.

In particolare, il servizio di pulizia innanzi specificato dovrà essere espletato nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e di sicurezza previste:

- dal "**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali**", di cui allo "**Allegato 6**" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- dallo "**Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi, dedicato al rischio biologico derivante da Sars-CoV-2, con l'annesso protocollo di sicurezza anti contagio, che contiene misure di prevenzione e di protezione, di formazione e di informazione del personale**" e dal relativo "**Protocollo di Implementazione Fase 2, con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Sars-CoV-2**", allegati alla nota circolare del 15 maggio 2020, numero di protocollo 2482;
- dalle "**Linee guida operative per i lavoratori e le lavoratrici dello "Istituto Nazionale di Astrofisica": misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Sars-CoV-2**", dal "**Secondo Protocollo di Implementazione, Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2**" e dal "**Protocollo di implementazione Musei, Archivi e Biblioteche**", allegati alla nota circolare del 28 settembre 2020, numero di protocollo 5111.

La "**Amministrazione**" si riserva, ovviamente, di richiedere ulteriori prestazioni che dovessero risultare necessarie a seguito di sopravvenute disposizioni normative emanate, sia a livello nazionale che all'interno dell'Ente, dirette a modificare e/o a implementare le misure di

prevenzione e di sicurezza vigenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica.

Nel caso in cui dovesse cessare l'emergenza epidemiologica causata dal virus "**COVID-19**", l'Amministrazione, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, potrà richiedere una modifica del servizio di pulizia oggetto del presente Disciplinare, dandone preventiva comunicazione allo "**Operatore Economico**" al quale verrà affidato, a seguito della conclusione della relativa procedura negoziata, il predetto servizio.

Responsabilità, competenze ed obblighi della Impresa aggiudicataria

Dalla data di affidamento, l'Impresa aggiudicataria sarà responsabile unica della gestione del servizio oggetto del presente Disciplinare.

In particolare, per effetto del presente Disciplinare e per l'intera durata dell'affidamento, la Impresa aggiudicataria si impegna a:

- osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni;
- dotarsi di attrezzature e mezzi idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio per tutta la durata dell'appalto;
- tenere sollevato e indenne l'Amministrazione da qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza dalla esecuzione del contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
- attivare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività che devono essere svolte in esecuzione del contratto;
- garantire all'Amministrazione l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio affidati al fine di verificarne e controllarne l'attuazione.

Responsabilità, competenze ed obblighi dell'Amministrazione

Costituiscono obblighi dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**":

- il tempestivo riscontro alle comunicazioni dell'Impresa aggiudicataria in ordine ad eventuali evenienze causate da attività, opere, provvedimenti dell'Amministrazione, ovvero da inadempienze dello stesso o relative al buon

espletamento del servizio affidati ed al conseguimento degli standard di prestazione convenuti;

- la contestazione delle infrazioni alle disposizioni regolamentari, nonché l'adozione dei provvedimenti finalizzati al buon espletamento del servizio;
- eliminare ogni forma di impedimento che possa pregiudicare il regolare svolgimento delle attività che formano oggetto del servizio.

Fatturazione

La fatturazione avverrà in rate mensili di importo pari ad 1/12 del valore del canone complessivo stabilito annualmente.

I pagamenti da parte dell'Amministrazione dovranno essere effettuati entro 30 giorni data emissione fattura. Superato il suddetto termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, la percentuale degli interessi moratori è stabilita nella misura del 5% (cinque per cento) annuo.

L'ultima rata sarà fatturata una volta redatto il verbale di ultimazione del servizio ed emesso il certificato finale di regolare adempimento.

Il certificato di pagamento relativo all'ultima rata verrà rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione del servizio.

La fattura, dovrà essere accompagnata da una autodichiarazione della Impresa aggiudicataria attestante la regolarità nei confronti degli adempimenti contributivi.

Su ogni pagamento trimestrale in acconto sarà trattenuto lo 0,50% dell'importo fatturato a garanzia per assicurazione infortuni.

Le trattenute a garanzia per assicurazione infortuni, così come la cauzione definitiva, resteranno vincolate fino all'emissione del certificato finale di regolare adempimento e verranno restituite all'Impresa aggiudicataria solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del certificato stesso.

Comunicazione dei dati relativi ai parametri significativi del servizio prestati

La periodica comunicazione dei dati concernenti i parametri significativi del servizio erogati costituisce elemento essenziale del servizio medesimi, in relazione alle seguenti finalità:

- rendere edotta l'Amministrazione dell'andamento della gestione del servizio;

- fornire alla Amministrazione idonea rendicontazione sulle modalità di espletamento del servizio;
- agevolare l'Amministrazione nella definizione e nell'aggiornamento delle proprie esigenze;
- agevolare l'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni di controllo sull'attività della Impresa aggiudicataria;
- fornire ogni elemento quantitativo e/o qualitativo concorrente alla definizione e/o modifica dei rapporti tra l'Amministrazione e l'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria provvederà ad inviare mensilmente all'Amministrazione un report dettagliato del servizio effettuati.

Attività di controllo dell'Amministrazione

L'Amministrazione esercita attività di controllo sul rispetto degli impegni contrattualmente assunti dalla Impresa aggiudicataria attraverso i propri uffici competenti.

L'attività di controllo riguarda in particolare:

- le modalità di gestione del servizio e il conseguimento dei risultati e standard di servizio concordati;
- il rispetto dei tempi e dei modi di realizzazione degli interventi;
- il rispetto delle norme regolamentari relative alla gestione del servizio.

L'Amministrazione provvederà altresì ad inoltrare alla Impresa aggiudicataria eventuali segnalazioni di carenze e discrasie nella gestione del servizio pervenute dai dipendenti della sede dell'Amministrazione e/o di ospiti visitatori e studiosi, se del caso unitamente alle proprie deduzioni in merito.

Penali

Il Direttore della Esecuzione verificherà la regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Disciplinare di gara.

Qualora a seguito delle periodiche verifiche svolte dal Direttore della Esecuzione, la Impresa aggiudicataria non avesse eseguito a regola d'arte le attività prestabilite l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penalità di € 50,00 per il primo giorno naturale e consecutivo di ritardo, di € 100,00 per il secondo, € 150 per il terzo, € 200 per il quarto, € 250 per il quinto, € 300,00 per il sesto ed i seguenti. Oltre il sesto giorno naturale e consecutivo di ritardo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, anche a mezzo cottimi

fiduciari, di eseguire immediatamente ed in danno della Impresa aggiudicataria le attività mancanti al completamento delle attività relative al suddetto periodo temporale.

Comunicazione persone autorizzate e modalità

L'Amministrazione comunica entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, con lettera formale, il nome dei dipendenti abilitati a richiedere prestazioni, trasmettere comunicazioni, impegnare anche finanziariamente l'Amministrazione stessa e ad intrattenere ogni altro tipo di rapporto con la Impresa aggiudicataria e le relative limitazioni per competenza, comunicando tempestivamente e formalmente ogni modificazione o sostituzione al riguardo che dovesse sopravvenire.

Norme di sicurezza (D.Lgs 81/2008) - Disposizioni inerenti la mano d'opera ed i dipendenti

L'Impresa aggiudicataria deve osservare e fare osservare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2018, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa aggiudicataria deve, inoltre:

- dotare il proprio personale di quanto sia necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia;
- prendere di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo piani delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2018, numero 81.

Tutte le attività previste nel Capitolato Tecnico devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente alla aggiudicazione.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera ed il proprio personale.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso lo "**Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali**" (INAIL),

relativamente agli infortuni sul lavoro, e presso lo “**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**” (**INPS**), relativamente alle assicurazioni sociali e per malattie.

Si precisa, inoltre, che l'Impresa aggiudicataria deve trasmettere, entro la data di stipulazione del contratto e successivamente relativamente ad ogni esercizio, al Direttore della Esecuzione l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Istituti innanzi specificati, con relativa dichiarazione di regolare corresponsione dei versamenti contributivi previsti.

Qualora l'Amministrazione riscontri autonomamente, o su denuncia da parte di terzi, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando lo “**Ispettorato Nazionale del Lavoro**” non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero la vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte della Impresa aggiudicataria la quale rimane, comunque, impegnata nella corretta e ordinaria esecuzione del servizio descritti nel Capitolato Tecnico.

La Impresa aggiudicataria si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative assicurazione in materia di propri dipendenti per specifici servizi di gestione manutentiva.

L'Amministrazione, attraverso persona idonea, fornirà preventivamente alla Impresa aggiudicataria dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinata ad operare in relazione all'attività oggetto della procedura di gara, al fine di consentire alla Impresa aggiudicataria stessa l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione ed a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

Clausola sociale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione della Impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze della Impresa uscente, come previsto dall'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni,

garantendo l'applicazione dei “**Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro**” di settore, di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene la “**Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183**”.

A tal fine si allega un prospetto con i dati del personale attualmente impiegato (Allegato F).

Sezione 2 – Requisiti di partecipazione.

Le Imprese possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, purché in possesso dei requisiti prescritti nella presente **Sezione**.

I predetti requisiti sono:

- a. idoneità professionale;
- b. capacità economica e finanziaria;
- c. capacità tecniche e professionali.

È **vietato** alle Imprese di partecipare alla procedura di gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (cosiddetta “*Aggregazione di Imprese di Rete*”).

È **vietato** alla Impresa che partecipa alla procedura di gara in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** alla Impresa che partecipa alla procedura di gara in “*Aggregazione di Imprese di Rete*”, di partecipare anche in forma individuale.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre.

Alle Imprese consorziate è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia la Impresa consorziata. Inoltre, in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese

consorziate designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la Impresa consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le “*Aggregazione di Imprese*” aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, devono osservare la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso di cosiddetta “*Rete - Soggetto*”, in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, la aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso di cosiddetta “*Rete – Contratto*”, in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un “***Raggruppamento Temporaneo di Imprese***” può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un “***Raggruppamento Temporaneo di***

Imprese” o “**Consorzio Ordinario**” costituito oppure di una “**Aggregazioni di Imprese di Rete**”.

A tal fine, se la *rete* è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi degli articoli 83 ed 85 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese che partecipano alla procedura di gara attestano il possesso dei requisiti di seguito specificati mediante la produzione del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Impresa o da un procuratore legittimato alla firma, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui l’offerta venga presentata:

- da una **Impresa singola**, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato, deve essere prodotto per ciascun “**Lotto**” e deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Impresa;
- da una **Impresa singola**, in caso di **avvalimento**, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato, deve essere prodotto:
 - a) dalla Impresa che ricorre all’avvalimento e, in tal caso, deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Impresa;

- b) da ciascuna delle Imprese Ausiliarie e, in tal caso, deve essere sottoscritto, per ciascuna Impresa, dal suo Titolare, dal suo Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma;
- da più **Imprese** che aderiscono ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ad un Consorzio Ordinario di Imprese, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** debitamente compilato, deve essere prodotto singolarmente da ciascuna delle Imprese che aderiscono al Raggruppamento Temporaneo o al Consorzio Ordinario di Imprese e sottoscritto dai rispettivi Titolari, Legali Rappresentanti o Procuratori legittimati alla firma.

Si precisa che le dichiarazioni rese con il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i soggetti indicati all'articolo 80, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi i soggetti cessati dalle cariche societarie.

Nel caso in cui i soggetti cessati risultino, per qualsiasi motivo, indisponibili o irreperibili, il Titolare o il Legale Rappresentante della Impresa è tenuto a rendere la predetta dichiarazione in luogo dei medesimi e limitatamente ad atti e/o fatti di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, comprovando, mediante la produzione di apposita documentazione, la loro indisponibilità e/o irreperibilità.

A. Requisiti di idoneità professionale

Le Imprese sono tenute a comprovare:

a) la loro iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o nei competenti Ordini Professionali;

b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia.

B. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Le Imprese dovranno rendere, ai sensi dell'articolo 83, comma 4, e dell'Allegato XVII, Parte I del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, una dichiarazione relativa al fatturato globale e/o al fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, fatturato annuo minimo di **€ 300.000,00**, nella misura in cui le relative informazioni siano disponibili.

C. Requisiti di capacità tecniche e professionali

Le Imprese, ai sensi dell'articolo 83, comma 5, e dell'Allegato XVII, Parte I, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno comprovare di:

- a) aver eseguito, con esito positivo, nell'ultimo triennio, almeno due servizi analoghi di importo almeno pari all'importo annuo a base di gara;
- b) di essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015 per la gestione della qualità in corso di validità, nelle categorie pertinenti;
- c) di essere in possesso della certificazione ISO 14001:2015 standard per la gestione ambientale, si riferisce anche a prodotti utilizzati e smaltimento dei rifiuti in corso di validità, nelle categorie pertinenti;
- d) di essere in possesso della certificazione OHSAS 18001:2012 standard internazionale per il sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori in corso di validità, nelle categorie pertinenti.

Avvalimento.

Ai sensi dell'articolo 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, la Impresa, che partecipa alla procedura di gara singolarmente o mediante adesione ad un raggruppamento di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo, può soddisfare, per ogni "**Lotto**", il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale innanzi specificati, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche se aderiscono al medesimo raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi rapporti con questi ultimi.

Le Imprese che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno compilare la PARTE II, lettera C), del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** e allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di gara la seguente documentazione:

a) **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** della Impresa Ausiliaria che attesti il possesso:

1. dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;

2. dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

b) la dichiarazione con la quale la Impresa Ausiliaria si impegna sia verso la Stazione Appaltante sia verso la Impresa che ricorre all'avvalimento a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui quest'ultima è carente, indicandole specificatamente;

c) il contratto, in originale o copia autentica, che deve specificare, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dalla Impresa Ausiliaria;

d) nel caso in cui la Impresa Ausiliaria appartenga al medesimo raggruppamento al quale aderisce la Impresa che ricorre all'avvalimento, in luogo del contratto di cui al precedente punto c) quest'ultima Impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel raggruppamento, dal quale discendono, per entrambe le Imprese, i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Non è consentito l'avvalimento della sola certificazione di qualità della Impresa Ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci la Impresa che ricorre all'avvalimento verrà esclusa dalla procedura di gara e la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione.

Sia la Impresa che ricorre all'avvalimento che la Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Sono soggette agli obblighi previsti dalla normativa antimafia sia la Impresa che ricorre all'avvalimento che la Impresa Ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più Imprese Ausiliarie.

La Impresa Ausiliaria non può, a sua volta, ricorrere all'avvalimento a pena di esclusione della procedura di gara.

In relazione a ciascun lotto non è consentito, a pena di esclusione, che:

- più di una Impresa che ha presentato domanda alla procedura di gara si avvalga della medesima Impresa Ausiliaria;
- partecipino alla procedura di gara sia la Impresa che ha presentato la domanda e che ricorre all'avvalimento che la Impresa Ausiliaria.

Il contratto è in ogni caso eseguito dalla Impresa che ricorre all'avvalimento.

Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Registrazione al sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012, numero 35, prevede che la documentazione che comprova il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per la partecipazione alle procedure di importo pari o superiore a **€ 40.000,00**, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, debba essere acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP), gestita dalla "**Autorità Nazionale Anticorruzione**" (**ANAC**).

Tutte le Imprese interessate a partecipare alla procedura devono essere obbligatoriamente registrate nel sistema "**AVCPASS**". La registrazione viene effettuata mediante accesso nell'apposito "*link*" del Portale della Autorità Nazionale Anticorruzione, al seguente indirizzo: www.avcp.it Servizi, AVCPass, Accesso riservato allo Operatore Economico, secondo le relative istruzioni.

Il "**Sistema**" rilascerà un "*Pass OE*", che abilita la Impresa ad accedere al servizio di verifica dei requisiti di partecipazione, e che dovrà essere prodotto attraverso la piattaforma del "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**" in sede di offerta.

Sezione 3 – Modalità di gara e criteri di ammissibilità delle offerte

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, la procedura di gara sarà espletata tramite "**Richiesta di Offerta**" (**R.D.O.**) al "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**".

All'offerta economica, presentata attraverso la modalità innanzi specificata, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a.** Documento di gara unico europeo
- b.** attestato di avvenuto sopralluogo
- c.** PassOE
- d.** Patto di Integrità

- e. cauzione provvisoria
- f. Attestazione di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
- g. Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)

a. Documento di gara unico europeo

Le Imprese che intendono partecipare alla presente procedura di gara devono presentare il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un procuratore legittimato alla firma della Impresa, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Con il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** le predette Imprese attestano che:

a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;

b) soddisfano i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del predetto Decreto Legislativo.

Il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** dovrà essere redatto in carta libera e sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della Impresa, nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le modalità definite nella Sezione 1 "Requisiti di partecipazione".

b. Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l'avvenuto sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio.

In considerazione delle attività che dovranno essere svolte dalla Impresa aggiudicataria è preferibile che il sopralluogo sia svolto da personale della Impresa qualificato.

L'Amministrazione rilascerà opportuno certificato alla Impresa che ha svolto il sopralluogo, il quale dovrà essere prodotto tramite la piattaforma del "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**" in sede di offerta.

c. PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPASS

In sede di gara deve essere prodotto il documento denominato “**Pass OE**”, il quale attesta che i requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziario e di capacità tecnico-organizzativa possono essere verificati attraverso il sistema “AVCPASS”, istituito presso la “**Autorità Nazionale Anticorruzione**” (“ANAC”), già “**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**” (“AVCP”), in conformità a quanto disposto dall’articolo 216, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2017, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

La registrazione al Sistema “AVCPASS” dovrà essere effettuata con le modalità indicate nell’apposito “*link*” del Portale della medesima Autorità, denominato “*Servizi ad accesso riservato – AVCPASS*”, e seguendo le relative istruzioni.

Il “**Pass OE**” deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma della Impresa che partecipa alla procedura di gara.

d. Patto di integrità

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”, il Titolare, il Legale Rappresentante o un Procuratore legittimato alla firma della Impresa che partecipa alla procedura di gara dovrà allegare all’offerta, a pena di esclusione, attraverso la piattaforma del “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**”, debitamente sottoscritto per accettazione, il modulo denominato “**Patto di Integrità**” (“**Allegato H**”).

e. Cauzione provvisoria

L’importo della cauzione provvisoria, che è pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, costituisce la garanzia del mancato adempimento degli obblighi e degli oneri previsti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche.

Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 93, la cauzione provvisoria, a scelta della Impresa che intende partecipare alla procedura di gara, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che siano in possesso dei requisiti di solvibilità richiesti dalle

disposizioni legislative che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di cauzioni che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società iscritta in apposito albo, ai sensi dell'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Decreto Legislativo più volte citato, la “...offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni...”, qualora la Impresa risultasse affidataria del servizio per il quale ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara.

Tale previsione non si applica “...alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese...”.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora formalmente costituiti, la predetta cauzione dovrà essere intestata a tutti i componenti del Raggruppamento e dovrà espressamente specificare la Impresa Capogruppo o Mandataria e quelle Mandanti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari di imprese la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le Imprese riunite e/o consorziate siano in possesso della certificazione di qualità.

f. Attestazione di versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

In considerazione di quanto stabilito dall’articolo 65 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, numero 34, il quale contiene alcune “**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19**”, e così come ribadito dalla “**Autorità Nazionale Anticorruzione**” (“**ANAC**”) con il comunicato del Presidente del 20 maggio 2020, non è previsto il pagamento del contributo per partecipare alla presente procedura di gara.

Pertanto, in tal senso, nulla dovrà essere allegato dall’Operatore Economico.

g. Documentazione relativa all’avvalimento (eventuale)

Ai sensi dell’articolo 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, l’Operatore Economico che partecipa alla procedura di gara singolarmente o mediante adesione ad un raggruppamento di cui all’articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale innanzi specificati, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche se aderiscono al medesimo raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi rapporti con questi ultimi.

Gli Operatori Economici che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno compilare la PARTE II, lettera C), del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** e allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di gara la seguente documentazione:

1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dell’Operatore Economico Ausiliario che attesti il possesso:

- a. dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
- b. dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) la dichiarazione con la quale l’Impresa Ausiliaria si impegna sia verso la Stazione Appaltante sia verso l’Impresa che ricorre all’avvalimento a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui quest’ultima è carente, indicandole specificatamente;

3) il contratto, in originale o copia autentica, che deve specificare, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall’impresa Ausiliaria;

4) nel caso in cui l'Impresa Ausiliaria appartenga al medesimo raggruppamento al quale aderisce l'Impresa che ricorre all'avvalimento, in luogo del contratto di cui al precedente punto 3) quest'ultima Impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel raggruppamento, dal quale discendono, per entrambi gli Operatori Economici, i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci l'Operatore Economico che ricorre all'avvalimento verrà escluso dalla procedura di gara e la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione.

Sia l'Operatore Economico che ricorre all'avvalimento che l'Operatore Economico Ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, inoltre sono entrambi soggetti agli obblighi previsti dalla normativa antimafia.

È ammesso l'avvalimento di più Operatori Economici Ausiliari.

L'Operatore Economico non può, a sua volta, ricorrere all'avvalimento a pena di esclusione della procedura di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che:

- più di un Istituto che ha presentato domanda alla procedura di gara si avvalga del medesimo Operatore Economico;
- partecipino alla procedura di gara sia l'Operatore Economico che ha presentato la domanda e che ricorre all'avvalimento che l'Operatore Economico Ausiliario.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'Operatore Economico che ricorre all'avvalimento.

Le dichiarazioni rese e le documentazioni prodotte debbono essere conformi a tutto quanto prescritto nei punti a, b, c, d, e, g, del presente Disciplinare di Gara.

SOMMARIO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA	
1	<i>Documento di gara unico europeo</i>

2	<i>Pass OE</i>
3	<i>Patto d'integrità</i>
4	<i>Certificato avvenuto sopralluogo</i>
5	<i>Garanzia provvisoria</i>
6	<i>Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)</i>

3.1 Soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della offerta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del **Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)** di cui al punto **b)** del paragrafo **3.1** della **Sezione 3**, la Stazione Appaltante assegnerà alla Impresa un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le proprie dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione della domanda, la Impresa è esclusa dalla procedura di gara.

Si rammenta che le irregolarità relative alla offerta economica e alla offerta tecnica **non possono essere sanate.**

Si precisa, infine, che le carenze che non consentono di individuare il contenuto della dichiarazione o il soggetto che l'ha resa, non possono essere oggetto di soccorso istruttorio e costituiscono, pertanto, irregolarità essenziali non sanabili.

3.2 Criterio di aggiudicazione e punteggio complessivo della offerta

L'appalto sarà aggiudicato alla Impresa che, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3, lettera b, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, totalizzando il punteggio complessivo più alto, costituito dalla somma del punteggio della Offerta Tecnica e della Offerta Economica, secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti.

3.2.1 Offerta Tecnica: punteggio massimo 70 punti

La “**Offerta Tecnica**” deve essere presentata compilando gli appositi campi previsti dalla “**Richiesta di Offerta** ” (RDO) della piattaforma del “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**”.

Il punteggio complessivo della “**Offerta Tecnica**” è costituito dalla somma dei punteggi attribuiti sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata:

Elementi di valutazione	Criteri di valutazione	Punti massimi attribuibili
1 ATTREZZATURE	1.1 Elenco dei macchinari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dall'81% al 100% dei macchinari Classe A o Energy Star: 20 punti ▪ dal 51% all'80% dei macchinari Classe A o Energy Star : 15 punti ▪ dal 31% al 50% dei macchinari Classe A o Energy Star: 10 punti ▪ 30% (o inferiore) dei macchinari Classe A o Energy Star: 5 punti 	20
	1.2 Prodotti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dall'81% al 100% dei prodotti a marchio ecologico <i>Ecolabel</i> o equivalente: 20 punti ▪ dal 51% all'80% dei prodotti a marchio ecologico <i>Ecolabel</i> o equivalente: 15 punti ▪ dal 31% al 50% dei prodotti a marchio ecologico <i>Ecolabel</i> o equivalente: punti 10 ▪ 30% (o inferiore) dei prodotti a marchio ecologico <i>Ecolabel</i> o equivalente: 5 punti 	20

ESECUZIONE DEL 2 SERVIZIO	Saranno valutate le soluzioni organizzative ed operative offerte. Saranno, altresì, valutati i sistemi di qualità interni apprezzando in particolare gli elementi relativi al monitoraggio dei servizi richiesti.	30
--------------------------------------	---	-----------

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al predetto criterio "2" saranno rispettate le corrispondenze di seguito riportate:

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE	MOTIVAZIONE
Insufficiente	da 0,0 a 0,3	La proposta di gestione organizzativa ed operativa contiene una trattazione scarsa ed insufficiente e/o il progetto operativo non si considera corrispondente ed adeguato alle esigenze dell'Ente. Il servizio di assistenza proposto non risulta sufficientemente adatto alle esigenze dell'Ente.
Sufficiente	da 0,4 a 0,6	La proposta di gestione organizzativa ed operativa contiene una trattazione sufficientemente idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente e sul piano funzionale risponde sufficientemente alle esigenze

		dell'Ente. Il servizio di assistenza proposto risulta sufficientemente adatto alle esigenze dell'Ente.
Buono	da 0,7 a 0,9	La proposta di gestione organizzativa ed operativa contiene una trattazione idonea a soddisfare in modo positivo le esigenze dell'Ente. Il servizio di assistenza proposto risponde bene alle esigenze dell'Ente.
Ottimo	1	La proposta di gestione organizzativa ed operativa risulta pienamente soddisfacente ed innovativa, efficiente e capace di migliorare la qualità della fornitura e dei servizi annessi. Il servizio di assistenza proposto risulta completamente rispondente alle esigenze dell'Ente.

Il punteggio relativo al criterio “2” sarà determinato moltiplicando il punteggio massimo fissato per ogni criterio per il coefficiente, compreso tra 0 e 1, denominato “*media riparametrata*”, definito dalla Commissione Giudicatrice secondo le modalità di seguito specificate:

1. ciascun componente della Commissione, valutata discrezionalmente l’offerta tecnica di ogni singolo Operatore Economico ammesso al prosieguo della gara, attribuirà un giudizio, al quale corrisponderà un coefficiente, secondo quanto previsto nelle tabelle innanzi specificate.

I giudizi dei singoli componenti della Commissione saranno espressi in funzione dei seguenti parametri generali:

- ✓ grado di dettaglio delle descrizioni
 - ✓ completezza dei contenuti
 - ✓ efficacia ed efficienza delle soluzioni progettate
 - ✓ grado di rispondenza alle reali necessità ed esigenze della Stazione Appaltante.
2. per ogni singola offerta tecnica verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti della Commissione.

Per il criterio “1” il punteggio sarà calcolato dalla piattaforma.

Il punteggio complessivo dell’Offerta Tecnica sarà determinato in automatico dalla piattaforma del “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**”.

3.2.2. Offerta Economica: Prezzo – punteggio massimo 30 punti

Il punteggio massimo attribuibile alla “**Offerta Economica**” è pari a 30 punti.

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, nell’offerta economica l’Impresa deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di permettere alla Amministrazione prima dell’aggiudicazione, di verificare, relativamente ai costi della manodopera, il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d, del predetto Decreto Legislativo.

Qualora la piattaforma del “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**” consenta di allegare la predetta documentazione alla “**Offerta Economica**” la produzione della stessa sarà considerata, a tutti gli effetti, un adempimento obbligatorio a carico delle Imprese invitate alla procedura di gara e, pertanto, la sua inosservanza determinerà l’esclusione dalla predetta procedura.

In caso contrario, ovvero nell’eventualità che la piattaforma del “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**” non consenta di allegare la predetta documentazione, la Stazione Appaltante procederà a richiedere la stessa, successivamente alla presentazione della offerta, in sede di “**soccorso istruttorio**”.

3.3. Punteggio complessivo della Offerta

Il punteggio complessivo dell’offerta sarà calcolando tenendo conto dei punteggi parziali ottenuti relativamente alla “**Offerta Tecnica**” ed alla “**Offerta Economica**”.

Il calcolo sarà effettuato in via automatizzata dalla piattaforma del “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**”.

3.4. Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e relativo procedimento

Il calcolo della soglia dell’anomalia verrà effettuato nei casi e con le modalità previste dall’articolo 97 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora una offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante procederà, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, commi 5 e seguenti, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’articolo 97, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo, l’Amministrazione potrà in ogni caso procedere alla verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

3.5.Cause di esclusione

Saranno escluse le Imprese:

- che non possiedono i requisiti di cui alla Sezione 2 del presente Disciplinare di gara;
- le cui offerte sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare e/o nel Capitolato Tecnico;
- le cui offerte non prevedano alcun ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara;
- le cui offerte siano condizionate, espresse in modo indeterminato o che si riferiscano ad altro appalto;
- che siano coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Operatori economici e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Tutte le altre ipotesi di esclusione dalla procedura di gara sono quelle indicate tassativamente dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa presente, inoltre, che relativamente alla falsità in atti ed alle dichiarazioni mendaci:

- a) sono previste sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente 28 dicembre 2000, numero 445, che contiene il "**Testo Unico sulla documentazione amministrativa**", e successive modifiche ed integrazioni;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

3.6. Ulteriori disposizioni relative alla aggiudicazione dell'appalto

Si precisa, altresì, che:

- a) la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua;
- b) l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'insindacabile approvazione dell'esito della gara da parte degli Organi competenti della Stazione Appaltante.

Nella ipotesi in cui l'appalto, per accertata impossibilità, non possa essere aggiudicato alla Impresa prima classificata, si procederà comunque all'aggiudicazione in favore della Impresa che la segue immediatamente nella graduatoria finale all'uopo predisposta.

In caso di ulteriore impossibilità, si procederà all'aggiudicazione della gara a favore della Impresa utilmente collocata nella graduatoria finale.

In ogni caso lo scorrimento della graduatoria non potrà essere effettuato oltre il terzo posto.

Sezione 4 – Disposizioni ulteriori

4.1 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni, il **Responsabile Unico del Procedimento** è il Signore **Simone MATTANA**, in servizio presso l'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".

4.2 Chiarimenti ed appuntamenti per il sopralluogo

Eventuali informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa e/o di carattere tecnico in merito alla procedura di gara potranno essere richiesti al Signor **Simone MATTANA** al seguente recapito email: simone.mattana@inaf.it o tramite comunicazione attraverso la piattaforma del “**Merarcato Elettronico della Pubblica Amministrazione**”.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra lunedì 11 e venerdì 15 gennaio 2021.

Gli appuntamenti nei giorni innanzi specificati potranno essere concordati con il Signore **Simone MATTANA**, con le medesime modalità di cui sopra.

4.3 Obblighi dell’aggiudicatario

Il contratto sarà stipulato tra lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” e la Impresa aggiudicataria dell’appalto.

Nel termine fissato dalla stazione appaltante, la Imprese aggiudicatrice dell’appalto è tenuta a presentare la documentazione di seguito riportata:

- a. in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, un atto notarile che formalizzi il mandato con rappresentanza, debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni tra la Impresa Capogruppo o Mandataria e le Imprese Mandanti, secondo le dichiarazioni rese in sede di gara;
- b. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, e successive modificazioni ed integrazioni, con la prescrizione che l’aggiudicatario, al fine di assicurare la predetta tracciabilità, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente Disciplinare di Gara, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva;
- c. dichiarazione sostitutiva di certificazione della documentazione antimafia ai sensi degli articoli 84, 85 e 89 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, numero 159, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’aggiudicatario deve inoltre, rispettare l’obbligo di riservatezza ed il corretto trattamento dei dati personali.

In particolare, il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.

L’Affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti, dei dati e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del Decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 (**“Codice in materia di protezione dei dati personali”**), e successive modifiche ed integrazioni, dei regolamenti attuativi e delle determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

L’Affidatario si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dagli Uffici giudiziari in applicazione della medesima normativa.

L’Affidatario, in persona del legale rappresentante *pro tempore* o di suo delegato, è individuato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, nella sua qualità di titolare del trattamento, quale responsabile delle attività di trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”).

I dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali. A tal fine, il Responsabile del trattamento garantirà che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impeginate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Inoltre, il Responsabile del trattamento:

- a) tratterà i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- b) adotterà tutte le misure richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di sicurezza delle attività di trattamento;
- c) rispetterà le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento;
- d) tenendo conto della natura del trattamento, assisterà il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) assisterà il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- f) su scelta del titolare del trattamento, cancellerà o gli restituirà tutti i dati personali al termine della prestazione del servizio relativi al trattamento;

metterà a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentirà e contribuirà alle

attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

4.4 Cauzione definitiva

la Imprese aggiudicatrice dell'appalto è obbligata a costituire una cauzione definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste in caso di possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, secondo quanto stabilito dall'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nelle forme e con le modalità innanzi definite determina la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto alla Impresa che segue in graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso ed è progressivamente svincolata in relazione allo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto entro il limite massimo dell'80 per cento dell'importo inizialmente garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve rimanere integro fino al momento della emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

Lo svincolo non richiede il nulla osta della Stazione Appaltante ma esclusivamente la preventiva, obbligatoria consegna all'istituto garante, da parte della Impresa aggiudicataria dell'appalto, del documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, in originale o in copia autentica, che attesta l'avvenuta esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di escussione parziale, la cauzione deve essere integrata con le modalità definite dall'articolo 103, comma 1, penultimo capoverso, del Decreto Legislativo innanzi richiamato.

La cauzione definitiva deve essere necessariamente corredata da autentica notarile della firma del soggetto che rilascia la relativa polizza fideiussoria, la quale deve essere legalizzata secondo le modalità definite dagli articoli 1, lettera I), e 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui la Imprese aggiudicatrice dell'appalto non ottemperi, con i modi e nei tempi fissati, a quanto stabilito e/o richiesto dalla stazione appaltante, decadrà dal diritto alla stipula del contratto e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con apposito provvedimento.

In tal caso, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito.

4.5 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale relativa alla presente procedura di gara è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, adottato con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali ricorsi giurisdizionali potranno essere proposti avanti al Tribunale Amministrativo della Regione, Sede di Roma.

Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto saranno, invece, deferite alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie relative all'appalto oggetto del presente Disciplinare di gara.

4.6 Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni alle Imprese che partecipano alla procedura di gara verranno effettuate mediante comunicazione attraverso la piattaforma del “**Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione**”, avviso sul Sito Web della Stazione Appaltante e/o mediante messaggio di posta elettronica o di posta elettronica certificata.

Ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni che riguardano la procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora inviate al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata indicati dalle Imprese che hanno presentato la relativa domanda di partecipazione.

In caso di Raggruppamenti Temporanei e/o Consorzi Ordinari di Imprese, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla Impresa Capogruppo o Mandataria si intende validamente trasmessa a tutte le Imprese che fanno parte del Raggruppamento o del Consorzio.

4.7 Trattamento dati.

1. Ai sensi dell'articolo 13 del “**Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE**”, denominato anche “**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**”, lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai rappresentanti e dagli incaricati degli Operatori Economici che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dal predetto “**Istituto**”, è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato, presso il medesimo “**Istituto**”, a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della Commissione Giudicatrice.
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente capoverso, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.

3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del “**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**” ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini, numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel capoverso successivo.
5. I diritti indicati nel precedente capoverso potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l’invio di una richiesta al “**Responsabile della Protezione dei Dati**” dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”:
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo innanzi specificato;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: ***rpd@inaf.it***,
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: ***rpd-inaf@legalmail.it***.

I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel “**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**” e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall’articolo 77 del predetto Regolamento, o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall’articolo 79 del predetto Regolamento.

Il Direttore Generale
Dottore Gaetano Telesio